N. 6103/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacoma Fanizza, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I^ Grado iscritta al n. **6103/2022 R.G.** promossa

da

Parte_1, (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliato presso l'[redacted], che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE/I

contro

Controparte_1 **CON RAPPRESENTANZA GENERALE IN ITALIA PRESSO LA** *Controparte_2* (c.f. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO, non presente all'udienza di discussione del 23.10.2026 per rinuncia al mandato del procuratore, di cui si dà atto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2022, *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la *Controparte_3*, esponendo di essere proprietaria dell'autovettura **Citroen DS4** targa [redacted], telaio [redacted], immatricolata il 31.05.2012, come da carta di circolazione prodotta, e di aver stipulato con la convenuta contratto di assicurazione **polizza n.** [redacted] per la garanzia incendio e furto, con valore commerciale assicurato del veicolo pari ad € 7.000,00 e scoperto/franchigia di € 1.000,00, come da polizza in atti.

L'attrice deduceva che, tra le ore 19:30 dell'11.05.2021 e le ore 07:45 del 12.05.2021, l'autovettura, regolarmente parcheggiata e chiusa in Cerignola, su [redacted], veniva asportata da ignoti; il furto veniva immediatamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Cerignola. In data 12.05.2021 il veicolo veniva ritrovato in agro di Cerignola, su [redacted], all'interno del fondo agricolo di proprietà della ditta *Pt_2* da una pattuglia del Commissariato di P.S. di Cerignola, che procedeva al sequestro e all'affidamento in custodia giudiziaria all'[redacted] con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del 24.05.2021 il veicolo veniva restituito all'attrice. Al momento del ritrovamento l'autovettura risultava gravemente "cannibalizzata" in molte sue componenti di carrozzeria ed elettriche, come da verbali e documentazione fotografica in atti. Allegava, altresì, perizia tecnica di parte, che quantificava i danni complessivi in € 17.066,34.

La convenuta, ricevuta la denuncia di sinistro, incaricava il perito industriale *Persona_1*, il quale, con relazione del 06.07.2021, stimava il danno in € 4.262,30 imponibili, per un totale con iva di € 5.200,01, reputando antieconomica la riparazione rispetto al valore commerciale del veicolo e determinando un indennizzo contrattuale di € 4.200,01, al netto della franchigia di € 1.000,00, senza tuttavia procedere alla liquidazione.

Con pec del 02.03.2022 l'attrice formulava formale richiesta di indennizzo, trasmettendo la documentazione del sinistro; la compagnia non dava seguito alla liquidazione. L'attrice promuoveva quindi mediazione obbligatoria presso l'Organismo "CAT Confcommercio PMI" di Foggia (procedimento n. 54/2022), conclusasi negativamente in data 23.06.2022 per assenza ingiustificata della convenuta, come da verbale e fatture n. 471 e n. 476 del 28.06.2022 per complessivi € 109,80.

Con l'atto di citazione l'attrice chiedeva: accertarsi il diritto all'indennizzo in forza della polizza; condannarsi la convenuta al pagamento di € 7.000,00, o somma maggiore o minore, a titolo di danno, oltre rivalutazione ed interessi; al rimborso delle spese di mediazione (€ 109,80); alla condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata; nonché alla refusione delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Si costituiva la convenuta, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per asserita genericità della domanda (indennizzo contrattuale vs risarcimento), contestando il quantum debeatur sulla base della propria perizia (danno netto € 3.200,00, indennizzo per differenza € 4.200,01) e prospettando "notevoli dubbi" sull'evento, richiamando i "[redacted]" e l'asserita incongruenza relativa alla targa posteriore del veicolo, che sarebbe stata inizialmente assente e poi rinvenuta.

La causa veniva originariamente assegnata alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, la quale, con provvedimento del 12.12.2025, delegava ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 116/2017 il GOP dott.ssa Giacoma Fanizza per l'istruzione e la definizione del procedimento, nel rispetto delle tabelle organizzative della Prima Sezione Civile.

Con ordinanza del 26.01.2023 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza dell'08.11.2023 il Giudice rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ammetteva le prove orali articolate dall'attrice. Venivano escussi il teste *Testimone_1* all'udienza del 05.06.2024 e il teste *Testimone_2* (marito dell'attrice) all'udienza dell'08.01.2025, come da verbali in atti.

All'udienza dell'08.01.2025 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., nei termini di pagamento di € 4.200,00 a titolo di indennizzo, oltre spese legali liquidate nella misura di 1/3 dei parametri su somma base di € 9.250,66. L'attrice aderiva alla proposta con pec del 10.01.2025; la convenuta non aderiva, limitandosi a chiedere chiarimenti con note del 13.05.2025 sulla franchigia e sulla congruità delle spese, senza mai formalizzare accettazione.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 23.10.2026 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per note difensive al 01.10.2026. Art. 281-sexies c.p.c. L'attrice depositava memoria difensiva, rideterminando le conclusioni nella condanna della convenuta al pagamento di € 6.000,00 (valore assicurato € 7.000,00 meno franchigia € 1.000,00), oltre € 109,80 per spese di mediazione, condanna ex art. 96 c.p.c. per somma non inferiore ad € 1.500,00, interessi e rivalutazione.

All'udienza del 23.10.2026, fissata per la discussione orale, compariva per l'attrice la dott.ssa *Controparte_4* per delega dell'[redacted] che si riportava alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive. Il procuratore della convenuta era assente per intervenuta rinuncia al mandato, in conseguenza della revoca dell'autorizzazione alla gestione sinistri in Italia per la compagnia. Il Giudice, sentita la discussione, riservava la causa in decisione.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., sollevata dalla convenuta per asserita genericità del petitum (indennizzo contrattuale vs azione risarcitoria), è infondata e, peraltro, già rigettata con ordinanza all'udienza dell'08.11.2023.

L'atto introduttivo espone in modo chiaro la fonte negoziale del diritto (contratto di assicurazione polizza n. [redacted]), l'evento dannoso (furto dell'autovettura assicurata), l'inadempimento della compagnia (mancata liquidazione dell'indennizzo) e la richiesta di condanna al pagamento dell'importo assicurato, oltre accessori, in virtù dell'inadempimento contrattuale. La qualificazione giuridica della domanda come azione contrattuale per indennizzo assicurativo risulta inequivoca dal tenore delle premesse e delle conclusioni dell'atto di citazione e delle successive memorie, sicché non ricorrono i presupposti di incertezza o indeterminatezza tali da impedire la difesa della convenuta.

L'eccezione va pertanto definitivamente disattesa.

2. Sull'an debeatur: prova del furto e operatività della garanzia

L'attrice ha assolto l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto e l'inadempimento della convenuta, producendo la polizza n. [redacted], dalla quale risulta la prestazione della garanzia incendio e furto per il veicolo Citroen DS4 targa [redacted], con valore assicurato di € 7.000,00 e franchigia di € 1.000,00. La validità ed operatività della polizza non sono mai state specificamente contestate dalla convenuta.

In materia di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo o impeditivo (artt. 1218 e 2697 c.c.), principio pacificamente applicato anche nei giudizi di indennizzo assicurativo. Trib. Nola 30.10.2024 n. 2971

Quanto al fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni l'assicurato deve dimostrare che si è verificato un sinistro rientrante nel rischio coperto e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro. Trib. Nola 30.10.2024 n. 2971 Nel caso di specie, l'evento furto risulta descritto nell'atto di citazione e nelle memorie attoree; documentato dalla denuncia ai Carabinieri, dal verbale di sequestro del Commissariato P.S. di Cerignola, dal decreto di convalida del sequestro del 13.05.2021, dal verbale di restituzione del 24.05.2021 e dalla documentazione fotografica ed infine confermato dalle deposizioni dei testi *Testimone_1* e *Testimone_2*, escussi in contraddittorio.

Il teste *Testimone_1* ha riferito di aver accompagnato i coniugi *Parte_3* la sera dell'11.05.2021, confermando il parcheggio dell'autovettura Citroen DS4 su [redacted], regolarmente chiusa e con sistemi di sicurezza inseriti; ha dichiarato di essersi allontanato verso le ore 22:30, constatando la presenza del veicolo, e di aver appreso il furto la mattina successiva. Ha inoltre confermato di aver accompagnato i coniugi presso l'[redacted] al momento del ritiro del veicolo, descrivendone lo stato di grave depauperamento (assenza di sportelli, parte anteriore, sterzo, autoradio, numerosi residui di plastica all'interno).

Il teste *Testimone_2*, marito dell'attrice, ha confermato il parcheggio dell'autovettura la sera dell'11.05.2021 nei pressi dell'abitazione e la scoperta, la mattina del 12.05.2021, dell'assenza del veicolo, poi rinvenuto dal Commissariato P.S. e affidato all'[redacted]quale custode giudiziario, in condizioni di "cannibalizzazione" conformi a quanto descritto nei verbali. Ha altresì riferito del ritrovamento della targa posteriore all'interno dell'abitacolo durante le operazioni fotografiche effettuate dal perito assicurativo, in sua presenza, circostanza che smentisce l'asserita "incongruenza" prospettata dalla convenuta.

Le deposizioni appaiono coerenti, circostanziate e convergenti, prive di contraddizioni rilevanti e pienamente compatibili con la documentazione in atti. La convenuta, pur evocando "dubbi" sull'evento, non ha mai articolato prova contraria né ha specificamente contestato, in modo puntuale, il fatto del furto in sé, limitandosi a richiamare generici "[redacted]" e la questione della targa posteriore, senza alcun supporto probatorio.

Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La mancata contestazione specifica dell'evento furto, unita alla prova testimoniale e documentale, consente di ritenere pienamente dimostrato il sinistro, rientrante nel rischio assicurato (furto del veicolo) e verificatosi nel periodo di operatività della polizza.

La convenuta non ha allegato né provato fatti impeditivi o esclusivi della garanzia (es. dolo dell'*Parte_4*, colpa grave, violazione di condizioni di polizza), né ha dedotto clausole di delimitazione del rischio applicabili al caso concreto. Le mere insinuazioni sui [redacted], oltre a essere estranee alla vicenda contrattuale e potenzialmente lesive dell'onore, sono prive di qualsiasi riscontro e non possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.

Deve pertanto affermarsi l'an debeatur: la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice l'indennizzo contrattuale per il furto dell'autovettura assicurata, in quanto inadempiente all'obbligo di pagamento derivante dalla polizza.

3. Sul quantum debeatur

La polizza n. [redacted] indica espressamente il valore del veicolo in € 7.000,00, con garanzia incendio e furto e scoperto/franchigia per sinistro di € 1.000,00. La perizia di parte ha quantificato i danni materiali in € 17.066,34, importo ampiamente superiore al valore assicurato; la perizia della convenuta ha stimato un danno imponibile di € 4.262,30, per un totale ivato di € 5.200,01, reputando antieconomica la riparazione rispetto al valore commerciale del veicolo e determinando un indennizzo per differenza di € 4.200,01, al netto della franchigia.

In presenza di danno superiore al valore assicurato, il parametro vincolante per la liquidazione è il **valore assicurato contrattualmente pattuito**, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo, salvo diversa pattuizione. Nel caso di specie, il valore assicurato è di € 7.000,00; detratta la franchigia di € 1.000,00, l'indennizzo netto contrattualmente dovuto è pari ad € 6.000,00.

La valutazione per differenza operata dal perito della convenuta (valore commerciale ante sinistro – valore relitto) non può prevalere sul valore assicurato convenzionalmente fissato in polizza, che costituisce il parametro negoziale di riferimento per la determinazione dell'indennizzo, specie a fronte di un danno materiale che, secondo la perizia di parte, supera tale valore. La stessa proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice (indennizzo € 4.200,00) si fondava sulla perizia della convenuta, ma non vincola il giudice in sede decisoria, tanto più in assenza di adesione di entrambe le parti.

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce **debito di valore**, poiché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato; esso è soggetto ad automatica rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, indipendentemente dall'inadempimento o dal ritardo colpevole dell'assicuratore. Trib. Nola 30.10.2024 n. 2971 ; Trib. Napoli 30.07.2025 n. 7540 La rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, è riconoscibile d'ufficio, senza necessità di specifica domanda, in quanto diretta a ripristinare l'equivalenza economica della prestazione.

Nel caso concreto, l'indennizzo base di € 6.000,00 va rivalutato dalla data del sinistro (12.05.2021) fino alla data della presente decisione (23.10.2026), applicando gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Tenuto conto dell'andamento inflattivo nel periodo 2021–2026, può stimarsi in via equitativa una rivalutazione complessiva di circa il 18–20%, con conseguente attualizzazione dell'importo in una somma di poco superiore a € 7.000,00. In applicazione dei criteri già adottati dalla giurisprudenza di merito, appare equo determinare l'indennizzo rivalutato in **€ 7.080,00** alla data della sentenza, quale valore attuale del debito di valore, fermo restando che la concreta quantificazione potrà essere oggetto di calcolo aritmetico in sede esecutiva sulla base degli indici ISTAT effettivi.

Sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli **interessi compensativi** nella misura del tasso legale, dal sinistro al saldo, a compensazione della mancata tempestiva disponibilità dell'indennizzo. In conformità ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/1995), gli interessi

vanno calcolati non sulla somma integralmente rivalutata dalla data del sinistro, né sulla somma originaria, ma sulla somma originaria che si incrementa progressivamente, con periodicità almeno annuale, secondo la rivalutazione monetaria, onde evitare duplicazioni risarcitorie. (Tribunale Napoli 30.07.2025 n.7540 ; Tribunale Milano 22.2.2025 n.1519) Al momento del deposito della sentenza, l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta; da tale momento sono dovuti interessi legali sulla somma liquidata (indennizzo rivalutato) fino all'effettivo pagamento.

In conclusione, va riconosciuto all'attrice l'indennizzo contrattuale di € 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 12.05.2021 al 23.10.2026, determinata equitativamente in € 7.080,00, oltre interessi compensativi sul capitale via via rivalutato dalla data del sinistro al deposito della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo.

4. Sulle spese di mediazione

L'attrice ha documentato di aver esperito mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 in materia di contratti assicurativi, presso l'Organismo "CAT Confcommercio PMI" di Foggia, procedimento n. 54/2022, conclusosi con esito negativo per assenza ingiustificata della convenuta, regolarmente convocata via pec. Le fatture n. 471 e n. 476 del 28.06.2022 attestano il pagamento di complessivi € 109,80 per indennità di mediazione e corrispettivo di avvio.

Tali spese, strettamente connesse alla controversia e rese necessarie dalla condizione di procedibilità, devono essere poste a carico della parte soccombente, costituendo danno patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale e alla mancata partecipazione della convenuta al tentativo di conciliazione. La domanda di rimborso va pertanto integralmente accolta.

5. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per somma non inferiore ad € 1.500,00, deducendo una condotta processuale e stragiudiziale connotata da colpa grave e abuso del processo.

L'art. 96 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, prevede che, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza (comma 1); inoltre, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3). Art. 96 c.p.c.

La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 ha aggiunto il comma 7, che prevede la condanna, nei casi di cui ai commi 1–3, al pagamento di una somma in favore della *Controparte_5* . Art. 96 c.p.c. Tuttavia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla L. n.

197/2022, le disposizioni del decreto hanno effetto dal 28.02.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; ai procedimenti pendenti alla data del 28.02.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Art. 96 c.p.c. Il presente procedimento è stato instaurato nel 2022, sicché la disciplina del comma 7 non è applicabile.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, intesa come violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o difesa; non può essere disposta sulla base della sola infondatezza delle tesi prospettate, dovendo emergere un abuso dello strumento processuale nel suo complesso. Cass. civ. 12.07.2023 n. 19948

Nel caso di specie, la condotta della convenuta presenta plurimi profili di colpa grave. Ed invero : ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per asserita genericità, nonostante la chiara qualificazione contrattuale della domanda, eccezione già ritenuta infondata dal Giudice; ha resistito in giudizio senza mai contestare specificamente il fatto del furto, limitandosi a generiche affermazioni di "dubbi" sull'evento, in contrasto con la documentazione e le deposizioni testimoniali; ha avanzato insinuazioni prive di qualsiasi prova circa i "[redacted]", circostanza estranea alla vicenda contrattuale e potenzialmente diffamatoria; non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, pur regolarmente convocata, determinando l'inutile aggravio di tempi e costi; non ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice, cui l'attrice aveva invece aderito, senza addurre motivazioni giuridicamente fondate, limitandosi a chiedere chiarimenti sulla franchigia e sulle spese, a fronte di una proposta che, per l'indennizzo (€ 4.200,00), era addirittura inferiore al valore assicurato e alla stessa perizia della compagnia; non è comparsa all'udienza di discussione del 23.10.2026, a seguito della rinuncia al mandato del difensore, senza che risulti alcuna iniziativa volta a garantire la propria difesa.

Inoltre, la mancata accettazione immotivata della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., poi sostanzialmente superata in peius dalla presente decisione (che riconosce un indennizzo superiore), integra, secondo consolidata giurisprudenza, un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata, avendo determinato l'inutile protrazione del giudizio e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. (Tribunale di Velletri 453/2024 ; Corte di Appello Firenze n.1790/2024).

Alla luce di tali elementi, deve ritenersi integrata la colpa grave della convenuta nell'aver resistito in giudizio e nel non aver definito la controversia in sede stragiudiziale o conciliativa, nonostante l'evidenza del diritto dell'attrice e la stessa perizia interna che riconosceva un indennizzo di € 4.200,01.

In applicazione dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., appare equo determinare la somma dovuta a titolo di responsabilità aggravata in € 1.500,00, pari a circa la metà delle spese di lite che si andranno a liquidare, secondo un criterio già adottato dalla giurisprudenza di merito. Tale importo, avente natura sanzionatoria e compensativa, va riconosciuto in favore dell'attrice.

Non è invece applicabile, per le ragioni sopra esposte, la sanzione in favore della *CP_5 […]* di cui al comma 7 dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato anteriormente al 28.02.2023.

6. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Art. 91 c.p.c. La convenuta è integralmente soccombente, avendo visto rigettate tutte le proprie eccezioni e difese e accolta la domanda attorea, sia in punto di an che di quantum, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.

Le spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (indennizzo € 6.000,00 + spese di mediazione € 109,80), rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, e alla natura della controversia (contratto di assicurazione, istruita con prove orali e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.

Tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e della complessità medio–alta della causa, le spese vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. [redacted], dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Foggia – Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Giacoma Fanizza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1 […]* nei confronti di *Controparte_3*, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

CONDANNA

1. *Controparte_3*, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 6.000,00 a titolo di indennizzo contrattuale per il furto dell'autovettura Citroen DS4 targa [redacted], telaio [redacted], in forza della polizza n. [redacted], oltre **rivalutazione monetaria** dalla data del sinistro (12.05.2021) alla data della presente sentenza, determinata equitativamente in € 7.080,00, oltre **interessi compensativi** al tasso legale sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data del sinistro al deposito della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo.
2. **CONDANNA** la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di **€** 109,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione obbligatoria

ex D.Lgs. n. 28/2010 (procedimento n. 54/2022 presso Organismo "CAT Confcommercio PMI" Foggia).

3. **CONDANNA** la convenuta, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'attrice della somma di **€** 1.500,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria.

4. **CONDANNA** la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi €3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. [redacted], dichiaratosi antistatario.

5. **DICHIARA** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2026.

dott.ssa **Giacoma Fanizza**